

# COMUNE DI FERRAZZANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18 C.  
1°  
DELLA LEGGE 109/1994 E S.M.

## Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riparto del 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione comunque denominato, ai sensi di quanto disposto dall'art.18 della legge 11 febbraio 1994, n°109, come sostituito dall'art.13, comma 4°, della legge 17/05/1999, n°144 e come modificato e integrato dal comma 29 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n°350 "Legge finanziaria 2004".

## Art.2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per lavori pubblici si intendo le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
2. Per atti di pianificazione si intendono quelli relativi alla pianificazione territoriale e funzionale che comprendono elaborazioni su cartografia e relazioni tecniche contenenti indagini, studi, analisi o quant'altro necessario a definire il Piano.

## Art.3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. I soggetti destinatari della ripartizione sono:
  - a) Il responsabile unico del procedimento di cui all'art.7 della legge 11/02/1994, n°109 e s.m.i.;
  - b) Il personale dell'Ufficio Tecnico che abbia redatto i progetti e/o gli atti di pianificazione;
  - c) I collaboratori tecnici e amministrativi;
  - d) Il direttore dei lavori;
  - e) Il Collaudatore;
  - f) L'incaricato per la redazione del piano di sicurezza.

## Art.4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici, predisposto dal competente organo dell'Amministrazione, il Responsabile del Servizio Tecnico individua il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'Ente.

## Art.5 – CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare definitivo ed esecutivo.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3,4 e 5 dell'art.16 della legge 11/02/1994, n°109 e successive modifiche e integrazioni, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il Responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in

rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.

3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni regionali. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva ed a tale evenienza va ridotta la liquidazione a saldo del fondo di incentivazione.

#### Art.6 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo incentivante è costituito dal 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione.
2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.

#### Art.7 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che abbiano partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali:

a) Responsabile Unico del Procedimento	60% del 2%
b) Progettista	15% del 2%
c) Direttore dei Lavori	10% del 2%
d) Collaudatore	10% del 2%
e) l'incaricato per la redazione del piano di sicurezza	5% del 2%
2. Le quote di cui al comma 1 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

#### Art.8 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il responsabile del servizio provvede alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera dopo l'ultimazione della stessa, nella misura stabilita nel precedente art.7.
2. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto dopo l'approvazione definitiva del piano.

#### Art.9 – ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESORIE

1. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

#### Art.10 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale e regionale.

#### Art.11 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n°241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### Art.12 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore nel 15 giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.